Istituto Nazionale Previdenza Sociale

# BANDO DI CONCORSO
# Contributo per Handicap Grave
# Gestione Fondo IPOST

## in favore

- **dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e dipendenti ex IPOST sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,40% di cui all'art.3 della legge n.208 del 27 marzo 1952;**

- **dei pensionati della Gestione ex IPOST;**

- **dei loro coniugi e figli portatori di handicap Grave conviventi o domiciliati presso strutture di cura e assistenza specializzate**

**Anno 2015**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

# Indice


**Art.1 I soggetti del concorso**

**Art.2 Oggetto del concorso**

**Art.3 Modalità e termini di presentazione della domanda**

**Art.4 Procedura di riconoscimento della prestazione- Graduatorie**

**Art.5 Attestazione ISEE**

**Art.6 Accertamenti e sanzioni**

**Art.7 Ricorsi**

**Art.8 Responsabile del procedimento**

**Art.9 Trattamento dei dati personali**

## Art. 1 - I soggetti del concorso

I soggetti del concorso sono:

**a) il Titolare**

Per soggetto Titolare del diritto si intende il dipendente del Gruppo Poste e il dipendente ex-Ipost, sottoposto alla trattenuta mensile dello 0,40% di cui all'art. 3 della legge 208/1952; il pensionato titolare di pensione a carico della Gestione Fondo ex IPOST( diretta, indiretta e di reversibilità).

**b) il Richiedente**

Per soggetto Richiedente si intende il titolare del diritto e nel caso di orfano minorenne l'altro genitore o il tutore. Nel caso in cui il titolare non sia in grado di compilare la domanda, il richiedente sarà il tutore.

**c) il Beneficiario**

Per soggetto Beneficiario si intende il titolare del diritto, portatore di Handicap Grave, ovvero il coniuge e figli, portatori di Handicap Grave, conviventi o domiciliati presso strutture di cura e assistenza specializzate.

## Art.2 – Oggetto del concorso

1.L'INPS indice un concorso per il conferimento di un contributo, erogato sotto forma di rimborso, in favore dei soggetti di cui all'art.1 lett. c), che abbiano sostenuto spese, nell'anno 2015, riconducibili alla condizione personale di handicap e ricomprese tra quelle di cui al comma 3.

2. I contributi sono erogati sino a completo esaurimento del budget destinato alla prestazione. Ciascun contributo è erogato nei limiti delle spese documentate, come indicato all'art. 3, comma 3, e per un importo non superiore a euro 10.000,00.

3.Le spese documentate ed effettivamente sostenute devono riferirsi a:

- corsi di formazione professionale e di supporto scolastico;
- soggiorni per finalità terapeutiche, dietro prescrizione medica;
- attività di recupero e sostegno psicofisico, dietro prescrizione medica;
- dispositivi sanitari, ad esclusivo uso del beneficiario e legati alla condizione di handicap, dietro prescrizione medica.

4.Il soggetto beneficiario non deve aver usufruito di analogo contributo da parte di enti o Formazioni sociali pubblici e privati o dal servizio Nazionale o da assicurazioni private personali o aziendali.

## Art. 3 – Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda va redatta utilizzando esclusivamente lo schema reperibile dalla home page del sito internet istituzionale www.inps.it, Modulistica, e di seguito, dal menù di sinistra, Gestione Fondi Gruppo Poste Italiane, Domanda per contributo per handicap grave e deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione a mezzo raccomandata o assicurata convenzionale A/R.

2. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte, a pena di rigetto, e, in particolare nella stessa, dovrà essere obbligatoriamente compilato il campo relativo alla dichiarazione aggiuntiva di cui al comma 4 dell'art.2 e, inoltre, indicati gli estremi del decreto di riconoscimento dell'handicap grave di cui all'art.3, comma 3, della legge 104/1992.

3. Alla domanda, corredata di una fotocopia non autenticata del documento d'identità del richiedente, dovrà essere allegata, in busta chiusa con la dicitura "contiene documentazione sanitaria" la seguente documentazione:

a) originale di ogni certificato medico e/o prescrizione medica da allegare alla domanda;

b) originali di ricevute fiscali, fatture, scontrini di farmacia che riportino il codice fiscale della persona per la quale viene richiesto il contributo (scontrino parlante), relativi alle spese di cui all'art. 2, comma 2, sostenute nell'anno 2015;

c) in caso di cure che comportino spostamenti fuori dalla residenza del beneficiario, originali di ricevute fiscali, fatture, scontrini delle spese relative a viaggio, vitto e alloggio per il beneficiario stesso e per un familiare accompagnatore. Le spese dell'accompagnatore, potranno essere esaminate solo nel caso in cui il soggetto beneficiario non percepisca l'indennità di accompagnamento.

4. Il richiedente dovrà dichiarare di essere in possesso di un attestazione ISEE riferita l'anno in corso ovvero di aver presentato la DSU entro la data di scadenza del Bando.

5. Nella domanda è obbligatorio indicare il codice IBAN del conto corrente postale o bancario italiano, o della carta prepagata abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte delle Pubbliche Amministrazioni, intestato o cointestato al titolare della prestazione. Nel caso di orfano minorenne l'IBAN sarà quello indicato dal tutore.

6.La domanda, corredata della documentazione prescritta, potrà essere inviata **entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2015,** all'INPS, Direzione centrale Credito e Welfare, Area Risorse e contenzioso, via A. Ballarin 42, 00142 Roma, a mezzo raccomandata A/R o assicurata convenzionale A/R.

## Art.4 –Procedura di riconoscimento della prestazione

1. La Direzione Centrale Credito e Welfare, entro il 31 gennaio 2016, pubblica sul sito internet istituzionale, nella sezione dedicata al concorso, la graduatoria degli ammessi con riserva alla prestazione, ordinati secondo valori crescenti dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza.

2.Dopo la pubblicazione della graduatoria di cui al comma precedente, le domande sono esaminate, secondo l'ordine della graduatoria stessa, da un

Medico legale del Coordinamento Medico legale dell'Istituto, che valuta la documentazione sanitaria per il riconoscimento delle spese riferite all'handicap grave.

3. In esito alla fase di valutazione di cui al comma precedente, entro il 30 aprile 2016, sarà predisposta la graduatoria degli aventi diritto alla prestazione. La graduatoria sarà pubblicata sul sito Istituzionale nella specifica sezione dedicata al concorso.

## Art.5 –Attestazione ISEE

1. L'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare di appartenenza del beneficiario è necessaria per la predisposizione delle graduatorie.

2. Il richiedente la prestazione, entro la data di scadenza del Bando, deve essere in possesso di un ISEE ordinario o ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni, riferiti all'anno in corso. In alternativa, il richiedente la prestazione, entro la data di scadenza del Bando, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE ordinario o ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni, riferiti all'anno in corso. E' possibile presentare l'ISEE socio sanitario, nei casi in cui si voglia optare per un nucleo ristretto, tranne quando le prestazioni si riferiscano a persone minorenni.

3. L'inosservanza di quanto prescritto dal comma 2 determina il rigetto della domanda di partecipazione.

4. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS o dagli Enti Convenzionati (Caf, Comuni, etc.) previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente. Nel caso in cui sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2015, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione.

5. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata trasmissione telematica dell'attestazione ISEE da parte degli Enti convenzionati o di erronea compilazione della medesima attestazione.

## Art. 7 – Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.

2. Nel caso di dichiarazioni mendaci o comunque quando risultino altri analoghi benefici non dichiarati, l'Inps procederà al recupero della somme eventualmente erogate comprensive degli interessi.

3. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.

## Art. 8 – Ricorsi

1. Eventuali ricorsi amministrativi dovranno essere notificati, entro 30 giorni, dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale www.inps.it alla Direzione centrale Credito e Welfare, via Ballarin 42, 00142 Roma.

2. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di Roma.

## Art. 9 – Responsabile del procedimento

1.Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area "Risorse e contenzioso", della Direzione centrale Credito e Welfare.

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

## Art. 10 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato in osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, ivi compreso quanto concerne l'adozione ed il rispetto delle misure di sicurezza, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi nonché dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Roma, 12 novembre 2015

Maria Grazia Sampietro
Direttore Centrale